

CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2026/2027

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale regola l'esecuzione del servizio di accompagnamento e trasporto scolastico affidato direttamente a **COOPERATIVA CONVOI Onlus**

Il servizio consiste nell'accompagnamento di **n. 2 studenti** residenti nel Comune di Sesto Fiorentino ai rispettivi plessi scolastici ubicati nel Comune di **Firenze** e nel loro rientro a Sesto Fiorentino, mediante l'impiego di personale dell'affidatario e utilizzo di autoveicolo idoneo.

Il servizio dovrà essere organizzato in conformità agli orari scolastici e alle indicazioni impartite dall'Amministrazione e concordate con le famiglie degli studenti.

2. DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività richieste dovranno essere svolte per una durata massima di **13 (tredici) settimane**, indicativamente dal **23 settembre 2026** al **23 dicembre 2026**, in conformità al calendario scolastico vigente e alle effettive esigenze degli studenti accompagnati.

L'Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di disporre la **cessazione anticipata del servizio**, in qualsiasi momento e prima del decorso delle 13 settimane, qualora venga individuata e resa operativa una **diversa modalità organizzativa o gestionale** del servizio medesimo — ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'affidamento del servizio mediante la procedura ordinaria, ovvero ogni altra soluzione ritenuta dall'Amministrazione più idonea o strutturale.

La cessazione anticipata è disposta mediante **comunicazione scritta** trasmessa all'affidataria a mezzo PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova di ricezione, con un preavviso minimo di **3 (tre) giorni lavorativi**, salvo i casi di urgenza debitamente motivati in cui la comunicazione potrà essere contestuale alla cessazione.

La cessazione anticipata nelle condizioni descritte **non costituisce inadempimento contrattuale** né recesso per fatto e colpa dell'Amministrazione, ma integra l'esercizio di una facoltà espressamente prevista e accettata dalle parti con la sottoscrizione del presente capitolato.

In caso di cessazione anticipata del servizio all'affidataria sarà corrisposto **esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente documentate** fino alla data di cessazione.

Per le prestazioni non eseguite nel periodo residuo successivo alla data di cessazione anticipata **nulla sarà dovuto** dall'Amministrazione a qualsiasi titolo.

L'affidataria, con la sottoscrizione del presente capitolato e con l'accettazione dell'affidamento, **dichiara espressamente di accettare** la facoltà di cessazione anticipata di cui al presente articolo e le relative modalità di liquidazione e **rinuncia sin d'ora**, irrevocabilmente e incondizionatamente, a qualsiasi richiesta, pretesa o rivendicazione, a qualsiasi titolo formulata, per la mancata esecuzione

totale o parziale del periodo residuo, e in particolare:

- a **compensi aggiuntivi** o integrazioni tariffarie per il periodo non eseguito;
- a **indennizzi** per mancato guadagno, lucro cessante o perdita di chance;
- a **rimborsi** di spese sostenute e non erogate in relazione alle prestazioni non rese;
- a **risarcimenti** di danni, diretti o indiretti, derivanti dalla cessazione anticipata;
- a **qualsiasi altra rivendicazione** comunque connessa o conseguente alla interruzione del servizio prima del termine delle 13 settimane.

3. PERSONALE RICHIESTO E MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il progetto dovrà essere attuato con:

- n. 1 autista;

- n. 1 accompagnatore 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali

Le attività saranno svolte secondo gli orari concordati con l'Amministrazione e con le famiglie degli studenti, in relazione al calendario scolastico e alle effettive esigenze del servizio.

Le **4 (quattro) ore giornaliere previste** costituiscono un **limite massimo programmato e non un minimo garantito**; potranno pertanto essere ridotte, con conseguente fatturazione delle **sole ore effettivamente svolte**, senza che la riduzione del monte ore giornaliero dia luogo ad alcuna pretesa da parte dell'affidataria.

4. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

Il corrispettivo è determinato sulla base della **tariffa oraria di € 21,00 (ventuno/00) per ora effettivamente svolta**, oltre al rimborso chilometrico secondo le Tabelle ACI, nella misura di **€ 105,90 (centocinque/90) settimanali** per settimane intere di servizio.

Il valore massimo stimato dell'affidamento, per l'intera durata di 13 settimane con pieno utilizzo delle ore previste, ammonta a **€ 6.836,70 (seimilaottocentotrentasei/70) oltre IVA**, in conformità al preventivo presentato dall'affidataria in data 18 settembre 2026 secondo i seguenti parametri economici:

- **Tariffa oraria:** € 21,00 (ventuno/00) per ora di servizio effettivamente prestata;
- **Monte ore massimo stimato:** 260 ore, così calcolate: 4 ore giornaliere × 5 giorni settimanali × 13 settimane;
- **Costo massimo delle prestazioni orarie:** 260 ore × € 21,00 = **€ 5.460,00 (cinquemilaquattrocento sessanta/00) oltre IVA**;
- **Rimborso chilometrico settimanale di riferimento:** € 105,90 (centocinque/90), determinato secondo le Tabelle ACI, corrispondente a un importo giornaliero teorico di € 21,18 (ventuno/18);
- **Rimborso chilometrico massimo:** 13 settimane × € 105,90 = **€ 1.376,70 (milletrecentosettantasei/70)**;
- **Valore massimo complessivo stimato:** € 5.460,00 + € 1.376,70 = **€ 6.836,70 (seimilaottocentotrentasei/70) oltre IVA**.

da chiarire se questo importo lo corrispondiamo indipendentemente dei giorni effettivi di trasporto)

Versione 1 – Corrispettivo con Rimborso Chilometrico Proporzionale ai Giorni di Effettivo Servizio

Corrispettivo e modalità di calcolo

Il corrispettivo è determinato sulla base della tariffa oraria di € 21,00 (ventuno/00) per ogni ora di servizio effettivamente svolta, oltre al rimborso chilometrico calcolato in proporzione alle giornate di effettivo svolgimento del trasporto, come di seguito specificato.

Il rimborso chilometrico è previsto nella misura massima di € 105,90 (centocinque/90) per ciascuna settimana composta da cinque giornate di servizio integralmente effettuate, corrispondente a un importo giornaliero di € 21,18 (ventuno/18).

Il rimborso chilometrico è riconosciuto esclusivamente in relazione alle giornate di effettivo svolgimento del servizio e ai chilometri effettivamente percorsi e documentati. In caso di mancato svolgimento del servizio per una o più giornate nell'ambito della settimana di riferimento — per qualsiasi causa, ivi incluse assenze degli studenti, sospensioni dell'attività didattica, cause di forza maggiore o cessazione anticipata — il rimborso settimanale sarà rideterminato in proporzione alle giornate effettivamente effettuate, applicando l'importo unitario giornaliero di € 21,18.

Il valore massimo stimato dell'affidamento, nell'ipotesi di pieno utilizzo delle ore e di svolgimento integrale del servizio per tutte le 13 settimane, è pari a € 6.836,70 (seimilaottocentotrentasei/70) oltre IVA, secondo la seguente composizione:

Voce	Importo
Prestazioni orarie (260 h × € 21,00)	€ 5.460,00
Rimborso chilometrico massimo (13 sett. × € 105,90)	€ 1.376,70
Totale massimo stimato (oltre IVA)	€ 6.836,70

Tale importo costituisce un tetto massimo non garantito. Il compenso effettivamente spettante sarà determinato interamente a consuntivo sulla base delle ore effettivamente svolte e dei chilometri effettivamente percorsi e documentati, e potrà risultare inferiore, anche significativamente, in ragione della riduzione delle ore giornaliere, delle assenze degli studenti, del mancato svolgimento di una o più giornate di servizio e/o della cessazione anticipata del servizio ai sensi dell'apposita clausola di salvaguardia.

Versione 2 – Corrispettivo con Rimborso Chilometrico Forfettario Settimanale

Corrispettivo e modalità di calcolo

Il corrispettivo è determinato sulla base della tariffa oraria di € 21,00 (ventuno/00) per ogni ora di servizio effettivamente svolta, oltre al rimborso chilometrico settimanale determinato in misura forfettaria, come di seguito specificato.

Il rimborso chilometrico è stabilito in misura forfettaria pari a € 105,90 (centocinque/90) per ciascuna settimana di servizio, determinato secondo le Tabelle ACI e corrispondente a un importo giornaliero teorico di € 21,18 (ventuno/18).

Il rimborso forfettario settimanale è corrisposto per ogni settimana compresa nel periodo di affidamento indipendentemente dal numero di giornate di effettivo svolgimento del trasporto nella medesima settimana, senza applicazione di riproporzionamenti o decurtazioni in relazione a eventuali singole giornate non effettuate, purché il servizio risulti attivato nella settimana di riferimento. A titolo esemplificativo, qualora in una settimana il servizio venga svolto per soli tre giorni su cinque per assenza degli studenti o altra causa, il rimborso chilometrico di € 105,90 resta comunque dovuto per intero in riferimento a quella settimana.

Resta in ogni caso fermo che il rimborso forfettario non è dovuto per le settimane non comprese nel periodo di effettiva esecuzione del servizio, ivi incluse le settimane successive alla eventuale cessazione anticipata del servizio ai sensi dell'apposita clausola di salvaguardia.

Il valore massimo stimato dell'affidamento, nell'ipotesi di pieno utilizzo delle ore e di svolgimento del servizio per tutte le 13 settimane, è pari a € 6.836,70 (seimilaottocentotrentasei/70) oltre IVA, secondo la seguente composizione:

Voce	Importo
Prestazioni orarie (260 h × € 21,00)	€ 5.460,00
Rimborso chilometrico forfettario (13 sett. × € 105,90)	€ 1.376,70
Totale massimo stimato (oltre IVA)	€ 6.836,70

Tale importo costituisce un tetto massimo non garantito. Il compenso effettivamente spettante sarà determinato a consuntivo per la sola componente oraria, sulla base delle ore effettivamente svolte, mentre il rimborso chilometrico sarà corrisposto secondo il criterio forfettario settimanale sopra indicato. L'importo complessivo potrà risultare inferiore, anche significativamente, in ragione della riduzione delle ore giornaliere, dell'eventuale mancato completamento del monte ore massimo previsto e/o della cessazione anticipata del servizio ai sensi dell'apposita clausola di salvaguardia.

La fatturazione avverrà **a consuntivo**, con cadenza mensile o alla cessazione del servizio (anche anticipata).

L'affidataria è tenuta a **corredare ogni fattura con:**

- **prospetto riepilogativo delle ore prestate**, con indicazione della data, dell'orario di inizio e fine servizio e del numero di studenti accompagnati;
- **fogli firma o registro delle presenze**, debitamente sottoscritti dall'operatore e, ove possibile, controfirmati dal referente dell'istituto scolastico o del servizio;
- **rendiconto chilometrico (per la sola Versione 1)**, con indicazione dei percorsi effettuati, dei chilometri percorsi per ciascuna giornata di servizio e della documentazione di supporto utile alla verifica.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI), con indicazione del CIG e di ogni altro dato richiesto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidataria, in caso di affidamento del servizio, si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

Il pagamento del corrispettivo è in ogni caso subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale dell'Affidataria, mediante acquisizione del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Qualora dalla verifica emerga una posizione di irregolarità contributiva, la Società della Salute procede ai sensi della normativa vigente, sospendendo il pagamento e attivando le procedure di intervento sostitutivo previste dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 (applicabile in via transitoria) ovvero dalla normativa di riferimento vigente al momento dell'inadempienza.

5. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

L'affidataria si impegna a:

- svolgere il servizio con personale qualificato e idoneo, in possesso dei requisiti di legge per il trasporto di soggetti con eventuali bisogni speciali;
- assicurare la continuità del servizio per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore debitamente comunicate;
- rispettare le indicazioni operative fornite dall'Amministrazione e concordate con le famiglie degli studenti;
- adempiere agli obblighi in materia di sicurezza e ad osservare le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza,
- adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
- adempiere agli obblighi derivanti dalla nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in conformità all'atto di nomina separatamente sottoscritto di cui al successivo art.7.

6. RESPONSABILITÀ

L'Affidataria si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che può derivare alla Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest.

La Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività in itinere se presenti, che dovessero accadere al personale impiegato dall'Affidataria affidataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.

A tal fine L'Affidataria dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali degli utenti e del personale impiegato nel servizio avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'Affidataria agisce in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con riferimento ai dati trattati per conto della Società della Salute nell'ambito dell'erogazione del servizio.

Prima dell'avvio delle attività, l'Affidataria e la Società della Salute sottoscrivono un apposito atto di designazione a Responsabile del Trattamento, che disciplina le istruzioni operative, le misure di sicurezza adottate e le modalità di gestione di eventuali violazioni dei dati (data breach).

8. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, al Codice Civile e alle norme di settore applicabili.

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante della **CONVOI s.c.s.**, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di accettarne integralmente il contenuto.

Sottoscrizione per accettazione integrale del capitolato speciale:

Luogo e data: _____

Firma del Legale Rappresentante: _____ (*CONVOI s.c.s. – P.IVA 02313960482*)

Sottoscrizione specifica e separata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il legale rappresentante della **CONVOI s.c.s.** dichiara di approvare **specificamente ed espressamente**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la seguente clausola, in quanto limitativa dei diritti dell'affidataria:

Art. 2 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 4 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

Luogo e data: _____

Firma del Legale Rappresentante (approvazione specifica): _____ (*CONVOI s.c.s. – P.IVA 02313960482*)